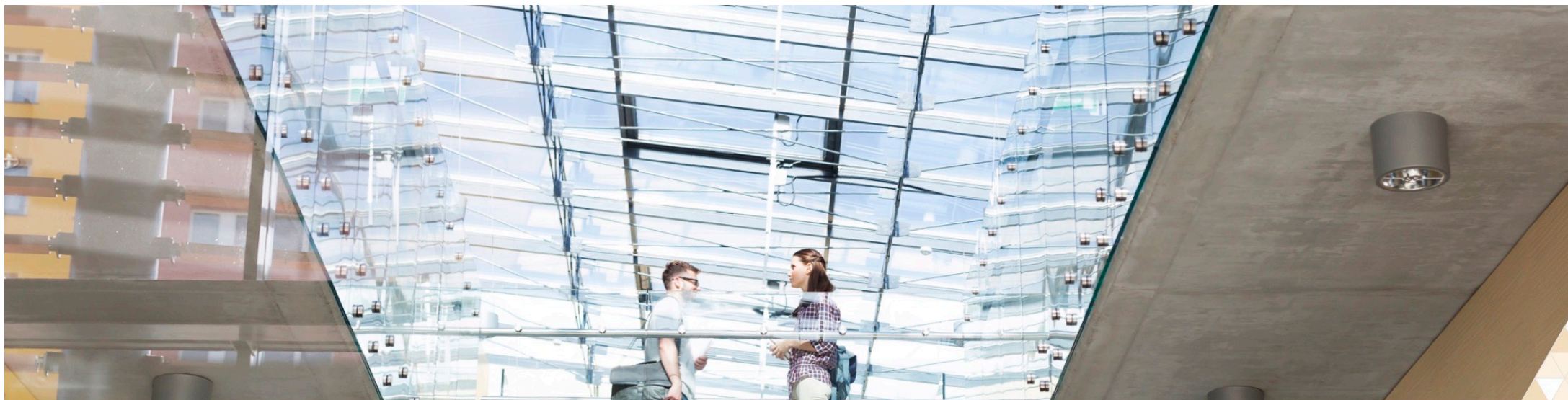


Convegno

Convegno annuale del **Dipartimento Certificazione e Ispezione 2026**

17/18/19 marzo 2026

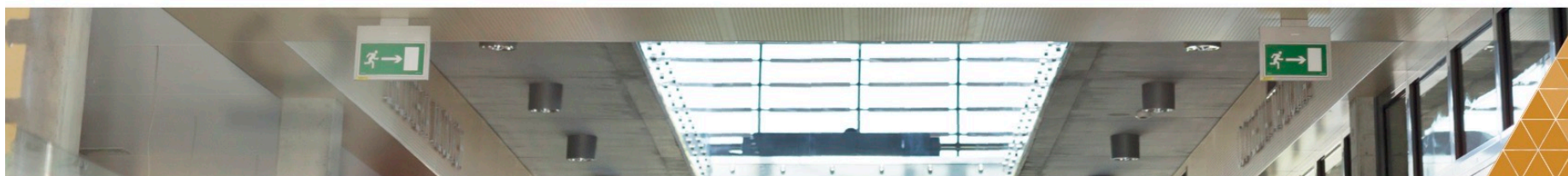




Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione RG-01-01

Mariagrazia Lanzanova- Vice Direttore Dipartimento Certificazione e Ispezione- Area Volontaria

Maurizio Musolino- Referente Area Sistemi di Gestione





Obiettivi della revisione del RG-01-01

La revisione 04 del Regolamento RG-01-01 introduce, alla luce dell'evoluzione dei documenti internazionali di riferimento e dell'esperienza maturata nell'applicazione delle precedenti revisioni, alcune modifiche e precisazioni, con particolare attenzione agli impatti operativi relativi a:

- ✓ Iter di accreditamento (criteri per l'effettuazione delle verifiche in sede e in accompagnamento);
- ✓ Processo decisionale;
- ✓ Sorveglianza programmata;
- ✓ Provvedimenti sanzionatori;
- ✓ Obbligazioni a carico dei CAB;
- ✓ Prescrizioni dei CAB (audit da remoto, transfer, scopi di certificazione, ecc..).

OBIETTIVO: *rafforzare l'efficacia e l'omogeneità del sistema di accreditamento.*



Campo di applicazione RG-01-01

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione

RG-01-01

Il presente Regolamento si applica all'accreditamento degli Organismi di Certificazione di sistemi di gestione.

L'uso del presente Regolamento non può essere disgiunto dall'uso del Regolamento Generale RG-01.

Attualmente circa **60** schemi di valutazione della conformità rientrano nel campo di applicazione di questo RG (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 37001, ISO 50001, UNI/PdR 125, PAS 24000, procedure di valutazione della conformità in applicazione del documento EA-2/17 M:2020, ecc.).

Campo di applicazione RG-01-01



Dipartimento Certificazione e Ispezione

Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione

RG-01-01



Nelle slide seguenti vengono presentate le principali modifiche introdotte nella revisione 4 del Regolamento: si esortano quindi CAB e Ispettori ACCREDIA ad analizzare nel dettaglio tutti i contenuti del documento.



Modifiche/precisazioni per l'Iter di Accreditamento

Verifiche in sede

ACCREDIA verifica che l'**Organismo di Certificazione (OdC)** disponga di almeno una pratica attiva per ogni schema oggetto della Domanda di Accreditamento (DA).

La pratica attiva consente il **campionamento delle attività di certificazione**.

In assenza di pratiche attive l'iter di verifica viene **invertito**:

1. prima viene effettuata la **Verifica in Accompagnamento (VA)**
2. successivamente sarà condotta la **Verifica in sede**.



- *Questa prescrizione è stata inserita anche per le estensioni di accreditamento (quando è richiesta una verifica in sede)*

Modifiche/precisazioni per l'Iter di Accreditamento



Verifiche in Accompagnamento

È stato precisato meglio che il numero e la tipologia di VA che ACCREDIA effettua sono variabili in funzione:

- ✓ dello schema di accreditamento;
- ✓ dello scopo indicato nella domanda di accreditamento.



È stato specificato che il § 4.2.6 del documento IAF MD 17, per quanto riguarda i sistemi di gestione per la qualità, si applica solo alla norma ISO 9001

ACCREDIA non effettua VA su Stage 1 e Stage 2 per almeno un cliente dell'OdC /1 rinnovo/ 2 sorveglianze purché coprano processi chiave in caso di nuovi accreditamenti ISO 3834, ISO 13485, ISO 7101, ecc

È stato specificato quanto richiesto dal § MD 7.4.5.7 del documento IAF MD 16 applicabile ai sistemi di gestione per la sicurezza alimentare:

"Per lo schema FSM, è raccomandabile l'esecuzione di almeno 1 verifica in accompagnamento durante le fasi di stage 1 e stage 2 in accreditamento iniziale"

Modifiche/precisazioni per l'Iter di Accreditamento



Verifiche in Accompagnamento

Si è deciso di ampliare l'applicabilità del seguente requisito già presente nella precedente revisione del Regolamento:

Per gli ambiti di accreditamento ai fini della notifica quest'attività dovrà essere svolta entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO specifico. Nel caso in cui non sia possibile, saranno applicate le prescrizioni del documento DT-01-DC in revisione vigente (si veda quanto indicato al successivo § 1.8.2.).



"La tempistica dei 18 mesi è applicabile anche ad altri possibili ambiti di accREDITAMENTO ove non sia stato possibile condurre la Verifica in Accompagnamento prima della delibera di accREDITAMENTO, fatti salvi i casi in cui siano state concordate tempistiche diverse con l'Autorità di riferimento e/o con l'emissione di specifiche circolari, e/o stabilite da documenti EA/Global applicabili"



- Questa opportunità è stata inserita anche per le estensioni di accREDITAMENTO
- Non si applica a tappeto, ma solo in casi particolari (es: End of Waste)

Processo decisionale e concessione dell'Accreditamento

- ✓ *"A seguito della concessione dell'accREDITamento in un determinato settore/macrosettore/area tecnica/categoria, l'OdC deve rimettere entro un anno i certificati precedentemente rilasciati in tale settore/macrosettore area tecnica/categoria, con il riferimento al marchio ACCREDIA, previo riesame delle pratiche"*



Vogliamo tutti essere certi che tutti i certificati coperti da accreditamento soddisfino i requisiti applicabili: se il CAB rileva che c'è qualcosa da risolvere per qualche azienda ha 1 anno di tempo (approfondendo eventualmente alcuni aspetti anche in occasione dell'audit di mantenimento annuale) per poter confermare tale certificazione

- ✓ *"Per lo schema SGE, in applicazione della risoluzione EA TMB Resolution 2025 (22) 01, l'accREDITamento viene concesso per le Aree Tecniche: Industria media-leggera, Industria pesante, Edifici, Complessi edilizi, Trasporto, Industria mineraria, Agricoltura, Fornitura energia."*



Nessuna novità: abbiamo specificato e confermato quanto già facciamo

Sorveglianza dell'Accreditamento

Sorveglianza Programmata

SCHEMI SGQ (ISO 9001), SGA e SCR



"È ammissibile che la verifica in accompagnamento dei cluster non valutati nei 4 anni di ciclo di accreditamento avvenga entro il termine dei 5 anni (ovvero 12 mesi dalla data di scadenza del ciclo di accreditamento)."

*ACCREDIA dovrà comunque verificare le competenze dell'Organismo per l'intero scopo di accreditamento (ovvero tutti i settori IAF, categorie ecc..) prima della delibera di rinnovo **effettuando, se del caso, anche attività di natura supplementare.**"*



È importante anche per i CAB riuscire ad effettuare le VA con le cadenze previste dai programmi di accreditamento, al fine di evitare eventuali attività supplementari ad hoc



Sorveglianza dell'Accreditamento



Sorveglianza Programmata

SCHEMI ITX, SGE

- ✓ per lo schema ITX, è stato definito che sarà necessario svolgere almeno 2 verifiche in sede ed 1 verifica in accompagnamento nel ciclo di accreditamento
- ✓ *"per lo schema SGE, ACCREDIA potrà valutare la clusterizzazione di settori per svolgere VA nel ciclo ai fini di una copertura rappresentativa dello scopo di accreditamento tenendo in considerazione anche altri fattori (es. n. di certificati emessi in una singola area ecc..)."*

Sempre la EA TMB Resolution 2025 (22) 01 ha aperto la possibilità di ragionare con l'ottica dello IAF MD 17 per la definizione delle attività di VA da effettuare (considerando le Aree Tecniche alla stregua dei settori IAF)



Sorveglianza dell'Accreditamento



Sorveglianza Programmata

PER ALTRI SISTEMI DI GESTIONE, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (es. da circolari)

È stato modificato il criterio per l'effettuazione delle verifiche per il mantenimento dell'accreditamento nel ciclo di accreditamento, dal numero dei certificati emessi al numero dei siti certificati.

Tale dato fornisce infatti un'informazione più completa della diffusione dei certificati emessi dal CAB, oltre che essere più facilmente reperibile dalla bancadati ACCREDIA.

[Home](#) > [Banche Dati](#) > [Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato](#)

[« torna a Banche Dati](#)

Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato

Risultati: Numero da considerare



[« torna alla ricerca](#)

 **ACCREDIA**
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Sorveglianza dell'Accreditamento

Sorveglianza Programmata

I criteri di base definiti sono comunque sempre oggetto di specifica valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico: tale valutazione è inoltre dinamica e monitorata costantemente nel tempo



*"ACCREDIA si riserva la possibilità di modificare le tempistiche di sorveglianza in funzione di un **approccio basato sul rischio** che tenga conto di diversi fattori quali ad esempio:*

- ✓ *modifiche intervenute sullo schema di certificazione;*
- ✓ *cambiamenti nella struttura dell'Organismo o altre situazioni simili;*
- ✓ *criticità legate allo schema (es. richiesta diffusa in bandi di gara ecc.);*
- ✓ *elevato numero di certificazioni emesse;*
- ✓ *ricezione di reclami/segnalazioni sull'operato del CAB e/o su aziende certificate;*
- ✓ *andamento avuto dal CAB nello schema;*
- ✓ *specifiche delibere del competente CSA"*



Provvedimenti sanzionatori maggiori

Sono stati specificati alcuni aspetti:

*"Tale verifica in accompagnamento dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 18 mesi dalla concessione dell'accREDITAMENTO/estensione. Se durante questo periodo la verifica non verrà svolta, l'accREDITAMENTO per quell'attività di valutazione della conformità dovrà essere **revocato** (se del caso prima sospeso). La revoca di cui sopra verrà applicata per tutti i casi in cui la verifica in accompagnamento non sia stata svolta nelle tempistiche previste dallo schema stesso in funzione di quanto disciplinato nei documenti applicabili (es. circolari/DT ecc..) fatti salvi i casi in cui siano state concordate tempistiche diverse con l'Autorità di riferimento."*



.....
Una volta revocato l'accREDITAMENTO, il CAB potrà presentare nuovamente domanda. Per quanto riguarda gli ambiti ai fini di notifica, l'opzione di essere accREDITATO con il rinvio dell'attività di verifica in accompagnamento (cioè dopo aver ricevuto le prime richieste da parte dei clienti) non sarà più applicabile. In tale caso, si segue il normale iter di accREDITAMENTO ovvero con l'esecuzione dell'attività di witness (ovviamente simulata) prima della delibera di accREDITAMENTO/estensione



questa prescrizione è contenuta nella risoluzione EA TMB Resolution 2022 (10) 02 e ha carattere mandatorio



Obbligazioni a carico del CAB

Il CAB in aggiunta al riesame formale e documentato che deve condurre (come richiesto dal § 1.11.15 del RG-01), qualora venga a conoscenza mediante atti ufficiali o organi di stampa di vicende imputabili alle organizzazioni certificate dal CAB che rivelino violazioni di norme di legge, confermate o ipotizzate, pertinenti allo scopo di certificazione, deve provvedere a trasmettere ad ACCREDIA:



- la comunicazione ricevuta dall'Organizzazione interessata dall'evento e/o la notizia stampa acquisita dal CAB;
- i documenti contrattuali, con i quali l'OdC disciplina le modalità di gestione di tali eventi;
- le valutazioni condotte dall'OdC per verificare che il sistema di gestione interessato non sia stato compromesso ed interrotta la sua efficacia, incluso il piano di azioni di intervento previsto dallo stesso;
- la comunicazione circa il ripristino dell'operatività dell'azienda



Abbiamo specificato meglio i documenti che ci aspettiamo di ricevere dai CAB relativamente alla gestione dell'evento



Prescrizioni per i CAB- Transfer di certificati

Nella precedente revisione era specificato l'obbligo di effettuare sempre una pre-transfer visit, presso l'organizzazione certificata, della durata di almeno 1 giornata, prima di poter trasferire un certificato rilasciato da un CAB sospeso/autosospeso/revocato/che abbia rinunciato all'accreditamento.



È stata ora inserita una prescrizione in più al riguardo:

In caso di provvedimento sanzionatorio maggiore adottato da ACCREDIA per motivazioni tecniche, è fatto obbligo all'OdC subentrante effettuare sempre almeno una verifica di stage 2 presso l'organizzazione certificata.



Si rileva questa informazione dalle Delibere del CSA: per gli eventuali casi amministrativi viene infatti riportato che si tratta di inadempimenti contrattuali

Prescrizioni per i CAB - Osservazione diretta di servizi

È stato inserito un chiarimento riguardo questo aspetto:

"Si precisa che nel caso di organizzazioni nel cui campo di applicazione rientrano i processi di erogazione che abbiano un impatto significativo sul sistema di gestione oggetto di certificazione (es. erogazione corsi di formazione, servizi di pulizia, servizi di ristorazione, direzione lavori, ecc..), l'OdC è tenuto a verificarne l'effettiva attuazione mediante osservazione diretta. Tale osservazione dovrà essere effettuata sempre durante la verifica iniziale di certificazione e almeno una volta durante ogni successivo ciclo di certificazione."



L'osservazione, ad esempio, di un corso di formazione online in un audit ISO 14001 può risultare poco significativa.



È chiaro invece che ci aspettiamo che il CAB registri le giustificazioni relativamente alle valutazioni effettuate al riguardo, in fase di riesame della domanda



Prescrizioni per i CAB - Separazione tra attività di certificazione e attività di consulenza

È stata modificata la modalità di utilizzo del documento "Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione accreditati"



*"Si ~~raccomanda~~ **richiede** di utilizzare il documento emesso dal CIG come base per sviluppare il documento di analisi dei rischi, o come check-list per svolgere delle verifiche ispettive, interne o esterne."*



È un documento molto utile, nonché condiviso ormai da anni con i CAB: rendiamogli il valore che si merita

Prescrizioni per i CAB - Audit da remoto

In seguito all'esperienza maturata in questi anni abbiamo ritenuto opportuno inserire un paragrafo dedicato all'utilizzo degli audit da remoto.

Pur condividendo le opportunità che tale metodologia di audit ha portato, e fermo restando che ci sono anche specifici documenti mandatori internazionali da rispettare, abbiamo voluto sottolineare i rischi che tale metodologia di audit porta all'efficacia degli audit.



*Il nuovo paragrafo § 2.5 deve pertanto essere recepito in tal senso.
L'omino in alto a destra riesce davvero a valutare i processi produttivi, soprattutto per aziende ad alto e medio rischio e/o complessità ???*

Prescrizioni per i CAB - Audit da remoto

2.5 Audit da remoto

Ove sia necessario ricorrere all'audit da remoto è necessario considerare che per le aziende ad alto e medio rischio e/o ad alta e media complessità (come definite da Global MD 5), la verifica in remoto dei processi produttivi deve essere sempre subordinata ad un'analisi dei rischi adeguatamente strutturata per definire la fattibilità dell'esecuzione di un audit da remoto, totale o parziale tenendo in considerazione anche le prescrizioni derivanti da documenti internazionali (es: Global MD 4 in revisione vigente). Le registrazioni dell'analisi condotta devono essere tenute a disposizione di ACCREDIA, sia in occasione delle verifiche in sede, che dell'eventuale verifica in accompagnamento.

Per gli audit iniziali devono in ogni caso essere applicate le prescrizioni della norma ISO/IEC 17021-1:2015 (rif. § 9.3.1.3 *"The stage 2 shall take place at the site(s) of the client"*).

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano agli ambiti regolamentati per cui le attività di valutazione devono essere svolte sempre in campo salvo eventuali specifiche prescrizioni applicabili (es. position paper, regole stabilite da SO ecc...).



Prescrizioni per i CAB - Scopo di certificazione e contenuto dei Certificati di Conformità

Abbiamo infine specificato alcuni aspetti relativi ai certificati di conformità:

- ✓ la prima aggiunta nasce da un commento che abbiamo ricevuto dalle Associazioni dei CAB, relativo all'eventuale inserimento dei processi di supporto nello scopo di certificazione



"All'interno dello scopo dovranno pertanto essere esplicitati tutti i processi, anche di supporto, che rappresentano un'attività che influisce in modo significativo sulla capacità dell'organizzazione di erogare il proprio prodotto/servizio (es. attività di stoccaggio conto terzi)."

Prescrizioni per i CAB - Scopo di certificazione e contenuto dei Certificati di Conformità

Abbiamo infine specificato alcuni aspetti relativi ai certificati di conformità:



- ✓ per quanto riguarda gli scopi di certificazione sono stati specificati i seguenti aspetti:

"È vietato specificare negli scopi di certificazione le denominazioni commerciali dei prodotti dell'Organizzazione (es: "produzione di colla XXX")."



Questo serve per evitare che il mercato possa pensare che si sia certificato quel particolare prodotto XXX

Prescrizioni per i CAB - Scopo di certificazione e contenuto dei Certificati di Conformità

Abbiamo infine specificato alcuni aspetti relativi ai certificati di conformità:



- ✓ per quanto riguarda gli scopi di certificazione sono stati specificati i seguenti aspetti:

*"Per lo schema SCR, nella formulazione dello scopo di certificazione devono essere riportate **tutte le attività in essere presso il sito in questione (non è possibile effettuare esclusioni di attività), con riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati ai processi aziendali che vengono svolti nel sito stesso, inclusi quelli affidati in appalto.**"*



Nessuna novità: abbiamo specificato e confermato quanto già viene fatto

Prescrizioni per i CAB - Scopo di certificazione e contenuto dei Certificati di Conformità

Abbiamo infine specificato alcuni aspetti relativi ai certificati di conformità:



✓ per quanto riguarda i settori IAF sono stati specificati i seguenti aspetti:

"I settori IAF non devono essere riportati sui certificati riferiti alle norme della serie EN 9100 per lo schema aerospaziale, come riportato in RT-18 in versione vigente"

"Le unità operative (siti produttivi, stabilimenti, dipartimenti, divisioni, sedi di erogazione della formazione, ecc. e relativi indirizzi) nelle quali l'organizzazione svolge le attività che rientrano nello scopo di certificazione del sistema di gestione, devono essere riportate nel certificato o nell'allegato insieme alle attività incluse nello scopo di certificazione che ivi vengono effettuate ed ai relativi settori."

Prescrizioni per i CAB - Scopo di certificazione e contenuto dei Certificati di Conformità

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che recentemente abbiamo emesso la Circolare informativa DC N° 09/2026.

In essa sono presenti alcune informazioni relative anche al seguente requisito di RG-01-01:

"non è consentito negli scopi di certificazione fare riferimento esplicito a caratteristiche di prodotto (es. da agricoltura biologica, parmigiano reggiano DOP)"



Per quanto riguarda le DOP, il divieto al richiamo in scopi di certificazione differenti da quelli PRD di denominazione d'origine, è disciplinato dalla recente risoluzione EA TMB Resolution 2026 (25) 02

Grazie per aver partecipato!

